

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 1678/83 del Consiglio, del 21 giugno 1983, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica taluni contingenti a dazio nullo aperti dal Regno Unito per il 1983 conformemente al protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia 1**
- Accordo in forma di scambio di lettere che modifica taluni contingenti a dazio nullo aperti dal Regno Unito per il 1983 conformemente al protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia 2
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1679/83 del Consiglio, del 21 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1039/82 che fissa le norme generali relative alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, ad alcuni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati 4**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1680/83 del Consiglio, del 21 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1040/82 relativo alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, ad alcuni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati 5**
- Regolamento (CEE) n. 1681/83 della Commissione, del 23 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 6
- Regolamento (CEE) n. 1682/83 della Commissione, del 23 giugno 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 8
- Regolamento (CEE) n. 1683/83 della Commissione, del 23 giugno 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 10
- Regolamento (CEE) n. 1684/83 della Commissione, del 20 giugno 1983, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica dell'Ecuador a titolo di aiuto alimentare 13

Sommario *(segue)*

Regolamento (CEE) n. 1685/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 40 000 tonnellate di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento italiano	15
★ Regolamento (CEE) n. 1686/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti a giacca e ai completi, tessuti, della categoria di prodotti n. 29 (codice 0290), originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio	17
★ Regolamento (CEE) n. 1687/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti a giacca e ai completi, tessuti, della categoria di prodotti n. 29 (codice 0290), originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio	19
★ Regolamento (CEE) n. 1688/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai vestiti e ai completi a maglia, della categoria di prodotti n. 75 (codice 0750), originari delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio	21
★ Regolamento (CEE) n. 1689/83 della Commissione, del 23 giugno 1983, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2661/80 che stabilisce modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini	23
★ Regolamento (CEE) n. 1690/83 della Commissione, del 23 giugno 1983, che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77, relativi alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico destinato all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli giovani	25
★ Regolamento (CEE) n. 1691/83 della Commissione, del 23 giugno 1983, che fissa, per la campagna 1983/1984, i prezzi di riferimento delle pere . . .	26
★ Regolamento (CEE) n. 1692/83 della Commissione, del 23 giugno 1983, che fissa, per la campagna 1983/1984, il prezzo d'offerta comunitario delle pere applicabile nei confronti della Grecia	27

(segue in 3ª pagina di copertina)

Sommario (segue)

★ Regolamento (CEE) n. 1693/83 della Commissione, del 23 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1203/73 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli . . .	29
Regolamento (CEE) n. 1694/83 della Commissione, del 23 giugno 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	30
Regolamento (CEE) n. 1695/83 della Commissione, del 23 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	32
Regolamento (CEE) n. 1696/83 della Commissione, del 23 giugno 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	33
Regolamento (CEE) n. 1697/83 della Commissione, del 23 giugno 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	35
Regolamento (CEE) n. 1698/83 della Commissione, del 23 giugno 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	37
Regolamento (CEE) n. 1699/83 della Commissione, del 23 giugno 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	39

Rettifiche

★ Rettifica al regolamento (CEE) n. 1618/83 della Commissione, del 15 giugno 1983, che fissa, per la campagna 1983/1984, il prezzo minimo da pagare ai produttori, nonché l'importo dell'aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU n. L 159 del 17. 6. 1983)	43
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1678/83 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1983

relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica taluni contingenti a dazio nullo aperti dal Regno Unito per il 1983 conformemente al protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che occorre modificare taluni contingenti a dazio nullo aperti dal Regno Unito per il 1983 conformemente al protocollo n. 1 dell'accordo ed approvare l'accordo in forma di scambio di lettere negoziato a tal fine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere che modifica taluni contin-

genti a dazio nullo aperti dal Regno Unito per il 1983 conformemente al protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-W. LAUTENSCHLAGER

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 28. 11. 1973, pag. 2.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere che modifica taluni contingenti a dazio nullo aperti dal Regno Unito per il 1983 conformemente al protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia

Lettera n. 1

Signor Ambasciatore,

conformemente al protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973, il Regno Unito ha aperto dal 1° gennaio 1974 contingenti tariffari per la carta patinata per la stampa e la scrittura (sottovoce ex 48.07 D della tariffa doganale comune), nonché per la carta kraft per sacchi di grande capacità (sottovoce ex 48.01 C II della tariffa doganale comune). I massimali autorizzati per questi contingenti sono stati fissati sulla base delle statistiche disponibili per il periodo 1968-1971.

All'interno dei contingenti per la carta patinata per la stampa e la scrittura, il Regno Unito ha fissato un sottocontingente per la carta patinata leggera fabbricata meccanicamente, di peso inferiore a 65 g/m² (LWC).

Negli ultimi anni, la domanda di carta « LWC » è aumentata in misura notevole nel Regno Unito ed altrove. Anche se gli altri paesi della Comunità hanno potuto soddisfare una parte sempre più grande della richiesta del Regno Unito, delle quantità importanti sono importate dalla Finlandia. Si propone perciò che il massimale autorizzato per il contingente che il Regno Unito può aprire nel 1983 per la carta patinata per la stampa e la scrittura venga aumentato di 7 571 tonnellate, portando così il totale a 31 278 tonnellate, restando inteso che l'aumento sarà limitato al sottocontingente per la « LWC ». A titolo di compensazione, il massimale autorizzato per il contingente riservato alla carta kraft per sacchi di grande capacità verrà ridotto nel 1983 di 7 571 tonnellate e scenderà quindi a 51 537 tonnellate. Il contingente per questo tipo di carta non è stato interamente sfruttato durante gli ultimi anni.

Le sarei grato se volesse comunicarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia profonda stima.

*A nome
del Consiglio delle Comunità europee*

Lettera n. 2

Egregio Signore,

mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta :

« Conformemente al protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973, il Regno Unito ha aperto dal 1° gennaio 1974 contingenti tariffari per la carta patinata per la stampa e la scrittura (sottovoce ex 48.07 D della tariffa doganale comune), nonché per la carta kraft per sacchi di grande capacità (sottovoce ex 48.01 C II della tariffa doganale comune). I massimali autorizzati per questi contingenti sono stati fissati sulla base delle statistiche disponibili per il periodo 1968-1971.

All'interno dei contingenti per la carta patinata per la stampa e la scrittura, il Regno Unito ha fissato un sottocontingente per la carta patinata leggera fabbricata meccanicamente, di peso inferiore a 65 g/m² (LWC).

Negli ultimi anni, la domanda di carta « LWC » è aumentata in misura notevole nel Regno Unito ed altrove. Anche se gli altri paesi della Comunità hanno potuto soddisfare una parte sempre più grande della richiesta del Regno Unito, delle quantità importanti sono importate dalla Finlandia. Si propone perciò che il massimale autorizzato per il contingente che il Regno Unito può aprire nel 1983 per la carta patinata per la stampa e la scrittura venga aumentato di 7 571 tonnellate, portando così il totale a 31 278 tonnellate, restando inteso che l'aumento sarà limitato al sottocontingente per la « LWC ». A titolo di compensazione, il massimale autorizzato per il contingente riservato alla carta kraft per sacchi di grande capacità verrà ridotto nel 1983 di 7 571 tonnellate e scenderà quindi a 51 537 tonnellate. Il contingente per questo tipo di carta non è stato interamente sfruttato durante gli ultimi anni.

Le sarei grato se volesse comunicarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede ».

Mi pregio di confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Egregio Signore, l'espressione della mia profonda stima.

Per la Repubblica di Finlandia

REGOLAMENTO (CEE) N. 1679/83 DEL CONSIGLIO**del 21 giugno 1983****che modifica il regolamento (CEE) n. 1039/82 che fissa le norme generali relative alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, ad alcuni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,vista la proposta della Commissione⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 1039/82⁽⁴⁾ prevede, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, la fornitura di una quantità di burro o di butteroil corrispondente a 45 000 tonnellate di butteroil;considerando che con il regolamento (CEE) n. 3535/82⁽⁵⁾ è stato deciso di annullare un aiuto alimentare di 3 238 tonnellate di grassi del latte su un totale di 3 900 tonnellate assegnato all'UNRWA dal regolamento (CEE) n. 1040/82⁽⁶⁾;

considerando che l'annullamento sopraccitato rende necessaria una modifica del volume complessivo di

grassi del latte previsto dal regolamento (CEE) n. 1039/82,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1039/82 è sostituito dal testo seguente:

*« Articolo 1**È messo a disposizione di alcuni paesi in via di sviluppo e di alcuni organismi specializzati, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, un quantitativo di burro o di butteroil pari a 41 762 tonnellate di butteroil ».**Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1983.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

H.-W. LAUTENSCHLAGER

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. C 119 del 4. 5. 1983, pag. 6.⁽³⁾ Parere reso il 10 giugno 1983 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽⁴⁾ GU n. L 120 dell'1. 5. 1982, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 371 del 30. 12. 1982, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 120 dell'1. 5. 1982, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1680/83 DEL CONSIGLIO
del 21 giugno 1983**

che modifica il regolamento (CEE) n. 1040/82 relativo alla fornitura di grassi di latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, ad alcuni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1039/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, che fissa le norme generali relative alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, ad alcuni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1679/83⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 8,

vista la proposta della Commissione⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1679/83 ha portato a 41 762 tonnellate il volume complessivo dell'aiuto alimentare sotto forma di grassi del latte per l'anno 1982;

considerando che occorre di conseguenza adeguare il volume complessivo dell'aiuto alimentare sotto forma

di grassi del latte di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1040/82⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1040/82 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 1*

L'assegnazione di un quantitativo di grassi del latte pari a 41 762 tonnellate di butteroil nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982 di cui al regolamento (CEE) n. 1039/82 e le modalità di finanziamento degli aiuti figurano in allegato ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-W. LAUTENSCHLAGER

⁽¹⁾ GU n. L 120 dell'1. 5. 1982, pag. 5.

⁽²⁾ Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 119 del 4. 5. 1983, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 120 dell'1. 5. 1982, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1681/83 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1983

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2118/82⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 giugno 1983;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2118/82 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 44.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	111,34
10.01 B II	Frumento duro	141,95 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	125,17 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	123,10
10.04	Avena	105,61
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	85,49 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	30,05
10.07 B	Miglio	68,38 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	100,67 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	171,51
11.01 B	Farine di segala	190,90
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	233,81
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	182,29

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1682/83 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1983

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

del 9 il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2119/82⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 giugno 1983;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1983.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 47.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 giugno 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		6	7	8	9
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,56	0,56	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	4,45
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	1,78
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	1,11	1,11	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0,79	0,79	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		6	7	8	9	10
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	1,00	1,00	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,74	0,74	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1683/83 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 1983****che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3488/82⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3488/82, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3488/82 in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3489/82⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽⁹⁾,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978⁽¹⁰⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹¹⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 20 e 21 giugno 1983 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 372 del 30. 12. 1982, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.⁽⁷⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.⁽⁸⁾ GU n. L 372 del 30. 12. 1982, pag. 14.⁽⁹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.⁽¹⁰⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.⁽¹¹⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	37,50 ⁽¹⁾
15.07 A I b)	37,00 ⁽¹⁾
15.07 A I c)	33,00 ⁽¹⁾
15.07 A II a)	44,00 ⁽²⁾
15.07 A II b)	56,00 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :

- a) per la Spagna e il Libano : di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia : di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita dalla Turchia senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, il Marocco e la Tunisia : di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	8,14
07.03 A II	8,14
15.17 B I a)	18,50
15.17 B I b)	29,60
23.04 A II	2,64

REGOLAMENTO (CEE) N. 1684/83 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1983

relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica dell'Ecuador a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 25,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in data 3 dicembre 1982, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 5 000 tonnellate di cereali alla Repubblica dell'Ecuador a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1982;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal

regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81⁽⁷⁾; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 ed alle condizioni che figurano in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

⁽³⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione** : 1982 (riserva).
2. **Beneficiario** : Repubblica dell'Ecuador.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Repubblica dell'Ecuador.
4. **Prodotto da mobilitare** : riso lavorato a grani lunghi.
5. **Quantitativo totale** : 1 724 tonnellate (5 000 tonnellate di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Ente nazionale risi, piazza Pio XI, 1, Milano (telex 26032).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
 - riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
 - umidità : 15 % ;
 - rotture di riso : massimo 5 % ;
 - grani gessati : massimo 5 % ;
 - grani striati rossi : massimo 3 % ;
 - grani vaiolati : massimo 1,5 % ;
 - grani macchiati : massimo 1 % ;
 - grani gialli : massimo 0,050 % ;
 - grani ambrati : massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi ⁽¹⁾,
 - qualità dei sacchi : sacchi di iuta nuovi di 600 grammi,
 - peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi,
 - iscrizione sui sacchi impressa in lettere di almeno 5 cm di altezza :
« ARROZ / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA A ECUADOR
/ PARA DISTRIBUCIÓN GRATUITA ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Guayaquil.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 11 luglio 1983, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : 1 — 31 agosto 1983.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/tonnellata.

⁽¹⁾ Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione seguita da una R maiuscola.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1685/83 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1983

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 40 000 tonnellate di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2738/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali⁽³⁾, stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982⁽⁴⁾, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che la Repubblica italiana con una comunicazione in data 26 maggio 1983 ha reso noto alla Commissione il proprio desiderio di mettere in vendita a fini di esportazione verso paesi terzi un quantitativo di 40 000 tonnellate di frumento duro detenuto dal suo organismo d'intervento; che si può dar seguito a tale richiesta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Una gara permanente per l'esportazione di 40 000 tonnellate di frumento duro detenuto dall'organismo

d'intervento italiano può essere indetta da quest'ultimo alle condizioni indicate nel regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 40 000 tonnellate di frumento duro da esportare verso tutti i paesi terzi.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 40 000 tonnellate di frumento duro figurano nell'allegato I.

Articolo 3

I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82, sino alla fine del terzo mese successivo.

Articolo 4

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 6 luglio 1983 alle ore 13 (ora di Bruxelles).
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 21 dicembre 1983 alle ore 13 (ora di Bruxelles.)
3. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento italiano.

Articolo 5

L'organismo d'intervento italiano comunica alla Commissione, al più tardi due ore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse in conformità dello schema che figura nell'allegato II.

*Articolo 6*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 49.⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Località di magazzinaggio	Quantitativi (tonnellate)
Catanzaro	2 976,474
Crotone	11 506,320
Isola Capo Rizzuto	864,940
Cutro	2 271,200
Strongoli	20 673,388
Cropani	1 707,678

ALLEGATO II

Gara permanente per l'esportazione di 40 000 tonnellate di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento italiano

(Regolamento (CEE) n. 1685/83)

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero di partita	Quantitativo (tonnellate)	Prezzo d'offerta (ECU/t)	Abbuoni (+) Riduzioni (—) (ECU/t)	Spese commerciali (ECU/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

REGOLAMENTO (CEE) N. 1686/83 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1983

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti a giacca e ai completi, tessuti, della categoria di prodotti n. 29 (codice 0290), originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati A o B a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per gli abiti a giacca e i completi della categoria di prodotti n. 29 il massimale è fissato a 2 000 pezzi; che alla data del 15 giugno 1983 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dell'Indonesia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 27 giugno 1983 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'Indonesia:

Numero di codice	Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
0290	29	ex 61.02 B	61.02-42; 43; 44	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Abiti a giacca e completi, tessuti (compresi gli insiemi composti da due o tre pezzi, ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 92.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1687/83 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1983

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti a giacca e ai completi, tessuti, della categoria di prodotti n. 29 (codice 0290), originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati A o B a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per gli abiti a giacca e i completi della categoria di prodotti n. 29 il massimale è fissato a 2 000 pezzi; che alla data del 15 giugno 1983 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 27 giugno 1983 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Pakistan:

Numero di codice	Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
0290	29	ex 61.02 B	61.02-42; 43; 44	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Abiti a giacca e completi, tessuti (compresi gli insiemi composti da due o tre pezzi, ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 92.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1688/83 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 1983**

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai vestiti e ai completi a maglia, della categoria di prodotti n. 75 (codice 0750), originari delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati A o B a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i vestiti e i completi a maglia della categoria di prodotti n. 75 il massimale è fissato a 15 000 pezzi; che alla data del 15 giugno 1983 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi delle Filippine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 27 giugno 1983 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari delle Filippine:

Numero di codice	Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimece (1983)	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
0750	75	ex 60.05 A II	60.05-66; 68	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: Vestiti e completi (compresi gli insiemi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), a maglia non elastica né gommata, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci

⁽¹⁾ GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1983.

Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1689/83 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1983

**recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2661/80 che stabilisce
modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80 ha previsto la possibilità di concedere un premio variabile alla macellazione degli ovini;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2661/80 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1238/82⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del suddetto premio;

considerando che, al fine di evitare, per quanto riguarda gli animali vivi e le carni, perturbazioni negli scambi, che potrebbero risultare dall'applicazione del regime del suddetto premio, è opportuno fissare, a decorrere dalla prima immissione sul mercato, un termine massimo entro il quale gli animali vivi per i quali è stato concesso il premio devono essere macellati o spediti fuori dello Stato membro o, a seconda dei casi, della regione in questione; che, d'altra parte, al fine di lottare contro le eventuali frodi, per agevolare i controlli nei macelli, è opportuno prevedere la marchiatura di tutte le carcasse di ovini macellati nello Stato membro o, a seconda dei casi, nella regione in questione;

considerando che il comitato di gestione per gli ovini e caprini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2661/80 sono aggiunti i paragrafi 4 e 5 seguenti:

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 143 del 20. 5. 1982, pag. 10.

« 4. Gli animali per i quali il premio è stato concesso alle condizioni previste dal paragrafo 3 devono essere

— macellati nello Stato membro, oppure, per quanto riguarda il Regno Unito, nella regione o nelle regioni nelle quali il premio è stato concesso,

— o spediti fuori dello Stato membro o della regione o delle regioni suddette,

entro 21 giorni a decorrere dalla data della loro prima immissione sul mercato in vista della macellazione.

Le autorità competenti prendono le misure intese a garantire:

— il controllo della detenzione degli animali tra la loro certificazione e la loro macellazione;

— la marchiatura che consenta di identificare il luogo di macellazione di tutte le carcasse provenienti dagli ovini macellati nello Stato membro, oppure, per quanto riguarda il Regno Unito, nella regione o nelle regioni in cui è concesso il premio.

5. Quando gli animali per i quali è stato concesso il premio alle condizioni previste dal paragrafo 3 e che sono spediti al di fuori dello Stato membro, oppure, per quanto riguarda il Regno Unito, al di fuori della regione o delle regioni in cui è concesso il premio, devono essere posti in quarantena per soddisfare ad obblighi di natura sanitaria stabiliti dal paese o dalla regione d'importazione, si considera come giorno della spedizione ai sensi del paragrafo 4 il giorno in cui gli animali sono stati messi in quarantena in vista di tale spedizione ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1690/83 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1983

che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77, relativi alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico destinato all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli giovani

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, in applicazione

— del regolamento (CEE) n. 368/77 della Commissione, del 23 febbraio 1977, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli giovani⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/83⁽⁴⁾,

e

— del regolamento (CEE) n. 443/77 della Commissione, del 2 marzo 1977, relativo alla vendita ad un prezzo determinato di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli giovani⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/83,

gli organismi d'intervento vendono latte scremato in polvere entrato all'ammasso pubblico anteriormente al 1° luglio 1981 ;

considerando che i quantitativi ancora disponibili del prodotto che soddisfano a tale requisito di età sono

ormai limitati ; che è perciò necessario estendere le vendite suddette al latte scremato in polvere entrato all'ammasso anteriormente al 1° giugno 1982, onde permettere il normale proseguimento di questa misura ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1 rispettivamente del regolamento (CEE) n. 368/77 e del regolamento (CEE) n. 443/77, la data del 1° giugno 1982 è sostituita da quella del 1° agosto 1982.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 27 giugno 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1983.

Per la Commissione

Poul DALSA GER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.

⁽³⁾ GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 121 del 7. 5. 1983, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 58 del 3. 3. 1977, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1691/83 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1983

che fissa, per la campagna 1983/1984, i prezzi di riferimento delle pere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, vengono fissati prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di pere, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto;

considerando che la commercializzazione delle pere raccolte durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di giugno al mese di maggio dell'anno successivo; che i quantitativi minimi commercializzati durante il mese di giugno, nonché nel mese di maggio dell'anno successivo non giustificano la fissazione di prezzi di riferimento per tali periodi; che è opportuno pertanto fissare i prezzi di riferimento soltanto dal 1° luglio al 30 aprile dell'anno successivo;

considerando che, in virtù dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento sono fissati in base alla media aritmetica dei prezzi alla produzione dei singoli Stati membri, media che viene maggiorata di un importo calcolato in modo da tener conto delle spese di trasporto sostenute per spedire i prodotti comunitari dalle zone di produzione ai centri di consumo della Comunità; che occorre inoltre prendere in considerazione l'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1983.

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1983/1984, i prezzi di riferimento delle pere diverse dalle pere da sidro, della sottovoce 08.06 B II della tariffa doganale comune, espressi in ECU per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

luglio	40,68
agosto	34,02
settembre	33,77
ottobre	36,45
novembre	39,05
dicembre	41,90
da gennaio a aprile incluso	43,59

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 190 dell'1. 7. 1982, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1692/83 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1983

che fissa, per la campagna 1983/1984, il prezzo d'offerta comunitario delle pere applicabile nei confronti della Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 10/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che stabilisce, per il settore degli ortofrutticoli, le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione della Grecia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 75 dell'atto di adesione, per gli ortofrutticoli provenienti dalla Grecia per i quali è fissato un prezzo istituzionale, è instaurato, all'importazione nella Comunità a nove, un meccanismo di compensazione;

considerando che, in conformità dell'articolo 75, paragrafo 2, lettera a), dell'atto di adesione, un prezzo d'offerta comunitario è calcolato annualmente, da un lato sulla base della media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro della Comunità a nove, maggiorata delle spese di trasporto e di imballaggio sostenute per i prodotti delle regioni di produzione sino ai centri rappresentativi di consumo nella Comunità e, dall'altro lato, tenendo conto dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; che i menzionati prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi constatati durante i tre anni che precedono la data di fissazione del precitato prezzo d'offerta comunitario; che tuttavia il prezzo d'offerta comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi, poiché tale prezzo d'offerta è ridotto del 9 %, per il terzo ravvicinamento del prezzo, ai sensi dell'articolo 59 dell'atto di adesione;

considerando che, per tener conto degli scarti stagionali dei prezzi, è necessario dividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo d'offerta comunitario per ciascuno di essi;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 10/81, i corsi presi in considerazione ai fini del calcolo dei prezzi alla produzione sono quelli constatati per un prodotto indigeno definito

nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, per i prodotti o per le varietà che rappresentano una parte considerevole della produzione commercializzata durante tutto l'anno o durante una parte dell'anno e che corrispondono alla categoria di qualità I e soddisfano a determinate condizioni in materia di condizionamento; che la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo dev'essere stabilita escludendo i corsi che possono essere considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali fluttuazioni constatate su tale mercato;

considerando che, in conseguenza dell'applicazione dei criteri summenzionati, il prezzo d'offerta comunitario delle pere, per il periodo dal 1° luglio 1983 al 30 aprile 1984, dev'essere fissato ai livelli qui di seguito indicati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1983/1984, il prezzo d'offerta comunitario delle pere diverse dalle pere da sidro, della sottovoce 08.06 B II della tariffa doganale comune, espressi in ECU per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

luglio	36,40
agosto	30,95
settembre	30,73
ottobre	33,16
novembre	35,53
dicembre	38,12
da gennaio a aprile incluso	39,66

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1983.

⁽¹⁾ GU n. L 1 dell'1. 1. 1981, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1693/83 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 1983

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1203/73 che fissa i coefficienti di
adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio,
del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾,
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
1738/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1203/73
della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regola-
mento (CEE) n. 1333/83⁽⁴⁾, ha fissato i coefficienti di
adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel
settore degli ortofrutticoli;

considerando che l'andamento dei corsi delle mele
della varietà « Mutsu » rilevati sui mercati rappresen-
tativi della Comunità nelle ultime campagne rende
necessaria una revisione del coefficiente di adatta-
mento relativo a questa varietà;

considerando che la commercializzazione della varietà
di mele a frutti grossi « Mutsu » è ridiventata impor-
tante su taluni mercati comunitari; che per questo
fatto è necessario includere la suddetta varietà nella

lista delle mele da tavola a frutti grossi prevista all'alle-
gato VII del regolamento (CEE) n. 1230/73;

considerando che le misure previste dal presente rego-
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato VII « Mele — Coefficiente di adatta-
mento varietà » del regolamento (CEE) n. 1203/73:

- la varietà « Mutsu » è aggiunta nella settima casella
dopo la varietà « Bramley's Seedling »;
- la varietà « Mutsu » è aggiunta nella rubrica
« Elenco delle varietà di mele da tavola a frutti
grossi ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio
1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1983.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 100 dell'1. 7. 1982, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 123 del 10. 5. 1973, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 139 del 28. 5. 1983, pag. 21.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1694/83 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 1983****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1373/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1639/83 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1373/83 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni

altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissato all'allegato del regolamento (CEE) n. 1373/83 modificato sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1983.

Per la Commissione

Poul DALSA GER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 141 dell'1. 6. 1983, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 160 del 18. 6. 1983, pag. 33.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 giugno 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
17.02	Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati : C. Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina) : I. Isoglucosio ex II. non nominati E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio	 0,2760 — 0,2760 0,2760 0,2760	 — 37,30 — — —
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove : F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati : III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati IV. altri	 — 0,2760	 37,30 —

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1695/83 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 1983**

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1716/82 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1675/83 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1716/82 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 189 dell'1. 7. 1982, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 23. 6. 1983, pag. 28.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	27,60 24,23 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1696/83 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 1983****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1667/83 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1667/83 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1667/83 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 23. 6. 1983, pag. 13.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 giugno 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati : (I) Zuccheri bianchi : (a) zuccheri canditi (b) altri (II) Zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi : II. altri : (a) zuccheri canditi (b) altri zuccheri greggi	24,38 21,00 22,43 ⁽¹⁾ 19,32 ⁽¹⁾	0,2438

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1697/83 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1983

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1325/83⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1676/83⁽⁸⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 414/83 del Consiglio, del 21 febbraio 1983⁽⁹⁾, ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 giugno 1983;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽¹¹⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 414/83, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1325/83 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽⁵⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 139 del 28. 5. 1983, pag. 5.⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 23. 6. 1983, pag. 29.⁽⁹⁾ GU n. L 51 del 24. 2. 1983, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 giugno 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 G ⁽²⁾	105,36	102,34
11.02 A VII ⁽²⁾	105,36	102,34
11.02 B II a) ⁽²⁾	151,06	148,04
11.02 B II d) ⁽²⁾	163,55	160,53
11.02 C I ⁽²⁾	181,12	178,10
11.02 C VI ⁽²⁾	163,55	160,53
11.02 D I ⁽²⁾	116,56	113,54
11.02 D VI ⁽²⁾	105,36	102,34
11.02 E II a) ⁽²⁾	206,40	200,36
11.02 E II d) 2 ⁽²⁾	186,63	180,59
11.02 F I ⁽²⁾	206,40	200,36
11.02 F VII ⁽²⁾	105,36	102,34
11.02 G I	89,52	83,48
11.07 A I a)	209,01	198,13
11.07 A I b)	158,92	148,04
11.08 A III	206,82	186,27
11.09	520,02	338,68

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1698/83 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1983

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 414/83⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti

trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 1983.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 51 del 24. 2. 1983, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1983.

Per la Commissione
Poul DALSGER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 giugno 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

<i>(ECU/t)</i>	
Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	77,14
11.07 A II b)	121,37
11.07 B	141,44

REGOLAMENTO (CEE) N. 1699/83 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1983

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati;

che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 1983.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 giugno 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	18,00
	— la zona II b)	25,00
	— la zona IV	—
	— gli altri paesi terzi	0
10.01 B II	Frumento duro	15,00
10.02	Segala	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	48,00
	— la zona II b) e I a)	73,00
	— gli altri paesi terzi	0
10.03	Orzo	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	56,00
	— la zona II b)	63,00
	— il Giappone	—
	— gli altri paesi terzi	15,00
10.04	Avena	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	50,00
	— gli altri paesi terzi	—
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	0
	— tenore in ceneri da 521 a 600	0
	— tenore in ceneri da 601 a 900	0
	— tenore in ceneri da 901 a 1 100	0
	— tenore in ceneri da 1 101 a 1 650	0
	— tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	0

		<i>(ECU/t)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala : — tenore in ceneri da 0 a 700 — tenore in ceneri da 701 a 1 150 — tenore in ceneri da 1 151 a 1 600 — tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	100,00 100,00 100,00 100,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro : — tenore in ceneri da 0 a 950 — tenore in ceneri da 951 a 1 300 — tenore in ceneri da 1 301 a 1 500	200,00 200,00 200,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520	0

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977).

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1618/83 della Commissione, del 15 giugno 1983, che fissa, per la campagna 1983/1984, il prezzo minimo da pagare ai produttori nonché l'importo dell'aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 159 del 17 giugno 1983)

Pagina 53, articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino :

anziché : « 40,78 ECU per la Grecia »,

leggi : « 30,78 ECU per la Grecia ».

**CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI NELLA TARIFFA DOGANALE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE**

IN SEI LINGUE

- Ventimila denominazioni chimiche (nomi comuni internazionalmente accettati, sistematici e sinonimi)
- Sei lingue: danese (Vol I), tedesco (Vol II), inglese (Vol III), francese (Vol IV), italiano (Vol V) e olandese (Vol VI)
- Corrispondenza nelle sei lingue (Vol VII, in sei lingue).

Questa opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classifica doganale (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione chimica in una delle sei lingue
- la corrispondenza dei nomi chimici nelle sei lingue (dizionario multilingue specializzato).

Le denominazioni chimiche utilizzate permetteranno l'accesso alla banca di dati chimici della Comunità europea (ECDIN).

Ogni volume (eccetto il settimo) può essere ordinato separatamente

Prezzo per volume unilingue	ECU 9,60	FB 400	LIT 11 800
Prezzo di un volume unilingue più volume in sei lingue	ECU 36,30	FB 1 500	LIT 46 000
Prezzo dell'opera completa	ECU 72	FB 3 000	LIT 88 400

Inviare ordini a:

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Luxembourg